



Comune di Bressana Bottarone

PROVINCIA DI PAVIA

D.LGVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 - ART. 49

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 65 DEL 04.06.2020

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**AVENTE AD OGGETTO: “PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PER L’ANNO 2020 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE
2007, N. 244) ”**

Esaminati gli atti della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine
alla sua regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BELLOMO DANIELE**

Oggetto: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2020 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento Unico di Programmazione ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;

- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consigliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;

Dato atto che questo Ente intende affidare incarichi di collaborazione esterna per studio, ricerca e consulenza per l'anno 2020 nei limiti di spesa consentiti dalla vigente normativa in materia;

Visto il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.26 in data 12.07.2019;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale ha introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, tecnico – amministrativo, contabile e di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, Dlgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

1) di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, che il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, viene approvato nei termini seguenti:

- potranno essere affidati incarichi qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati e comunque per un importo complessivo non superiore a € 28.991,84, pari al 4,2% della spesa per il personale sostenuta nell'anno 2012, risultante dal conto economico del personale, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 66/2014;
- sono esclusi dal programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale incluso nel DUP ed i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;
- di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio 3 per gli adempimenti di competenza;